



Comune di Dro

Provincia di Trento

DETERMINAZIONE N. 56 del 14/03/2018

Servizio Segreteria e Affari Generali

**Ufficio Att. Contrattuali, Patrimonio e
Personale**

OGGETTO: GARA PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE:
APPROVAZIONE ATTI DI GARA
€ ,00

Oggetto: GARA PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE: APPROVAZIONE ATTI DI GARA
CIG 74195652BB.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Relazione.

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale qualificato che concorre alla crescita e alla formazione dei bambini, valorizzando la centralità della famiglia, facilitando la conciliazione da parte dei genitori del tempo dedicato al lavoro e quello dedicato ai figli, in un quadro di sostegno delle pari opportunità, prevenendo forme di emarginazione derivanti da particolari condizioni di svantaggio economico, psico – fisico, sociale e culturale. Il nido d'infanzia assicura in modo continuativo l'educazione, la cura e la socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive ed etico – sociali.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 12.03.2018 si è stabilito di affidare a terzi di gestione dell'asilo nido del Comune di Dro con una capienza massima di 24 posti mediante l'attivazione della procedura sopra soglia di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi degli artt. 16, comma 2 lett. a) e 17 comma 2 della L.P. 2/2016 e del Regolamento di attuazione dell'art 17 comma 2 della L.P. 2/2016 approvato con decreto del Presidente della Provincia del 21 ottobre 2016, n. 16-50 Leg;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016, che garantisce la più ampia possibilità di partecipazione a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara;

Preso atto, altresì, che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale criterio è stato adottato sia per adeguamento ad un preciso dettato normativo portato dall'art. 16 della L.p. n. 2/2016 e s.m. sia perché consente di valutare le offerte presentate non solo in base ai parametri di convenienza economica, ma anche e soprattutto sulla base di elementi qualitativi relativi alla proposta educativa ed alla capacità gestionale indicate nel progetto proposto dai partecipanti alla gara. Tale criterio consente di valorizzare alcuni aspetti ulteriori rispetto al prezzo a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte.

A tal proposito ed al fine di perseguire il predetto obiettivo di garanzia della qualità del servizio erogato si propone di suddividere i 1000 punti complessivi riservandone 800 per l'offerta tecnica e solo 200 per l'offerta economica.

Ritenuto di fissare quale requisito professionale necessario per la partecipazione alla gara l'iscrizione al Registro delle imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto dell'appalto.

Ritento, al fine di garantire la competenza del soggetto gestore e la conseguente qualità del servizio, di stabilire, ai sensi dell'art. 83 comma 6 del D.lgs 50/2016, di richiedere i seguenti requisiti di capacità tecnico – professionale per la partecipazione alla gara e precisamente:

- Aver svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi identici o analoghi presso nidi d'infanzia per un importo non inferiore complessivamente ad € 1.000.000,00

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101

- Aver svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un servizio di durata minima di 11 mesi consecutivi inerente un unico Servizio nido di infanzia con una capienza di almeno 15 bambini. Il presente requisito non è frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo.

Ai fini dei predetti requisiti sono considerate le esperienze maturate in servizi socio – educativi rivolti a bambini della fascia d'età da 0 a 3 anni comprendenti il confezionamento e la somministrazione dei pasti. L'esperienza maturata nei servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione della gara.

Al fine di garantire un rapporto diretto ed immediato con l'appaltatore funzionale alla corretta esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà indicare una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

Dato atto che la peculiare tipologia del servizio in gara non consente una suddivisione in lotti del medesimo servizio poiché ciò determinerebbe una possibile compromissione dell'unitarietà del servizio erogato: del servizio, infatti, fanno intrinsecamente parte, oltre alle attività strettamente educative, anche attività quali quelle di ristorazione e cura degli spazi, che costituiscono, nel loro insieme, un contesto unitario che riconduce l'attività di nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti;

Considerato che la somma a base di gara per ogni bambino accolto è stata determinata pari ad € 950,00 (+ I.V.A., se ed in quanto dovuta), di cui € 1,894 = per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

Preso atto che il servizio avente valenza quinquennale (tre anni più due anni di proroga) avrà un costo complessivo da porre come base d'asta di Euro 1.256.500,00 di cui 1.063.537,03 costo per la manodopera ed Euro 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso fermo restando che la spesa necessaria per l'affidamento del servizio in questione dovrà essere rideterminata in esito alle risultanze di gara.

Precisato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi di interferenza nell'esecuzione del servizio e che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a complessivi euro 500,00 annui.

Ritenuto che qualora necessario, al fine di garantire l'apertura del nido d'infanzia nei tempi previsti, l'Amministrazione si riserva di autorizzare l'avvio del servizio nelle more della stipulazione del contratto di appalto, nel rispetto della normativa vigente e subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione.

Preso atto che l'affidamento avviene sulla base del capitolato speciale e di elaborati inerenti ai criteri e parametri di valutazione dell'offerta, predisposti dall'Amministrazione che definiscono rispettivamente le condizioni contrattuali idonee al conseguimento dei massimi livelli possibili di efficienze e di efficacia del servizio e le modalità di espletamento della gara d'appalto.

Ritenuto di delegare all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) della Provincia Autonoma di Trento, le funzioni di Stazione Appaltante per l'appalto del servizio di gestione indicato in oggetto che provvederà all'espletamento della procedura di gara, prendendo atto che nessuna spesa deriva per l'Amministrazione comunale per tale servizio, con l'adozione del bando di gara o lettera d'invito, autorizzandola fin d'ora ad apportare le modifiche e integrazioni dettate dall'eventuale normativa sopravvenuta.

Ritenuto con il presente provvedimento di approvare gli atti di gara consistenti in:

- Capitolato speciale d'appalto con l'allegato 1" Oneri specifici del servizio di ristorazione";
- parametri e criteri di valutazione dell'offerta
- DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)
- planimetria
- Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia
- elenco del personale
- inventario beni mobili, attrezzature messe a disposizione

Precisato che:

- il contratto/convenzione verrà stipulato/a in forma pubblica amministrativa;
- la scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta sopra soglia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base dell'allegato documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte – Modalità di formulazione dell'offerta" relativo agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica fissati in complessivi 800 punti e dell'offerta economica fissati in complessivi in 200 punti che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.

Richiamati:

- la Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- le Direttive 201/23/UE e 2014/25/EU;
- il D.Lgs. 50 di data 18 aprile 2016 avente per oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/25/EU sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare gli artt. 59 e 60;
- la L.P. 12 marzo 2002 n. 4 e ss.mm. e ii;
- la L.P. 16 giugno 2006 n. 3;
- la L.P. 2/2016 e in particolare l'art. 30;
- il Regolamento di attuazione dell'art 17 comma 2 della L.P. 2/2016, approvato con D.P.P. del 21 ottobre 2016, n. 16-50 Leg;
- il Testo Unico della Legge Regionale sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25;

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è già prevista nel bilancio di previsione in corso ed è coerente con quanto previsto negli strumenti di programmazione economico – finanziaria che, sulla base di stima dei costi, predisposta dagli uffici in ragione dei dati acquisiti dall'attuale gestione.

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 di data 22/12/2017 e il successivo Decreto n. 3 di 26/02/2018 con il quale si nominano i Responsabili di Servizio e i Capi Ufficio per l'esercizio finanziario 2018.

Visto il vigente Regolamento Organico del Personale Dipendente.

Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 28 di data 19/09/2007.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 48 di data 27/12/2000 e ss.mm.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 9 di data 03/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017 - 2019.

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) provvisorio per l'esercizio finanziario 2018 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 di data 10.01.2018, esecutiva ai sensi di legge.

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 36 del T.U.O.C. approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. e dell'art. 36 del DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e ss.mm.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.

Visto il D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L (modificato dal DPRReg 1 febbraio 2005 n. 4/L) – Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige ed il relativo regolamento di esecuzione.

D E T E R M I N A

1. Di appaltare il servizio di asilo nido del Comune di Dro tramite bando di gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di anni tre prorogabili di ulteriori due, CIG 74195652BB.
2. Di approvare i seguenti documenti di gara, che si dimettono in atti in quanto propedeutici all'espletamento della gara:
 - Capitolato speciale d'appalto con l'allegato 1" Oneri specifici del servizio di ristorazione";
 - parametri e criteri di valutazione dell'offerta
 - DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)
 - planimetria
 - Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia
 - elenco del personale
 - inventario beni mobili, attrezzature messe a disposizione
3. Di dare atto che la base d'asta ammonta ad Euro 1.256.500,00 di cui 1.063.537,03 costo per la manodopera ed Euro 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso fermo restando che la spesa necessaria per l'affidamento del servizio in questione dovrà essere rideterminata in esito alle risultanze di gara.

4. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli atti;
5. di dare evidenza che, in attuazione all'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, contro il presente provvedimento è ammesso esperire:
 - a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conoscenza dello stesso, ai sensi dell'art. 2 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di conoscenza dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera a), ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - c) di dare evidenza che, in materia di aggiudicazione di appalti, si applica la tutela processuale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n.53 e quindi il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è ridotto a 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali
Stefano Berlanda

MT

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di DRO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BERLANDA STEFANO;1;20368851720740176454750057397620516040

C_D371 - C_D371 - 1 - 2018-03-16 - 0003101